



OUR WORLD
OUR FORESIGHT

Appendice normativa
D.lgs 231/2001



APPENDICE

I reati presupposto, le sanzioni e note di approfondimento

La presente “Appendice normativa” è dedicata all’approfondimento dei reati presupposto elencati nei singoli illeciti amministrativi di cui al D. Lgs. 231/2001.

Si è ritenuto opportuno porre l’attenzione solo sulle fattispecie rilevanti per Icaro Ecology S.p.A. (di seguito anche “Icaro”) in quanto astrattamente applicabili, escludendo conseguentemente l’esame di quelle che risultano estranee all’attività della società (elencate nello specifico nella Parte Generale del Modello).

La presente Appendice è, dunque, così strutturata:

- i. testo dell’illecito amministrativo di cui al D. Lgs. 231/2001;
- ii. approfondimento di alcune precisazioni nozionistiche, utili a rendere il più possibile diretta ed immediata la comprensione delle fattispecie rilevanti all’interno dei reati presupposto degli illeciti amministrativi elencati;
- iii. elenco e sintetico commento tecnico dei reati presupposto ritenuti, all’esito del *Risk assessment*, astrattamente rilevanti per Icaro.

Art. 24 D. Lgs. 231/2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 353, 353-*bis*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-*ter* se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-*bis*. Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici

Le **sovvenzioni** sono dazioni periodiche o episodiche effettuate dalla PA, che presentano una connotazione di gratuità e che sono sfordite di prestazione sinallagmatica o di obbligazione restitutoria¹. Sono motivate dall'interesse pubblico allo svolgimento – da parte del privato beneficiario – dell'attività stessa; attività che viene quindi giudicata per sé stessa meritevole di supporto finanziario.

I **contributi** presentano una connotazione di carattere più marcatamente gestionale, nel senso che – più che come una vera e propria elargizione a fondo perduto, si tratta di aiuti offerti in relazione ad una determinata attività di tipo industriale o in generale produttivo. Somministrazioni economiche che possono svolgersi, pertanto, sia mediante un conferimento diretto, sia per il tramite dell'assunzione di debiti verso l'esterno.

I **finanziamenti** sono erogazioni a titolo oneroso. La peculiarità consiste qui nel fatto che i finanziamenti provenienti dagli enti pubblici riservano ai destinatari, almeno in genere, condizioni economiche più vantaggiose – quanto a tempi e modi di restituzione, nonché per ciò che afferisce ai tassi d'interesse praticati – rispetto ai corrispondenti rapporti negoziali svolgentisi nell'ambito privatistico².

ii. Malversazione

La condotta di malversazione si riferisce alla gestione distorta di risorse, all'uso di determinate somme in maniera impropria. Con riferimento a tale condotta, assumono particolare rilievo due diverse circostanze: l'omessa esatta destinazione e la mancata restituzione di quanto ricevuto. Scaturisce poi da tali condotte – quasi per derivazione necessitata – una implicita appropriazione, con distrazione verso finalità non coerenti con gli interessi pubblicistici sottesi alla dazione³.

iii. Artifici e raggiri

L'**artificio** è un'alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente.

Il **raggiri** è, invece, una menzogna che influisce direttamente sulla psiche del soggetto passivo, corredata da ragionamenti e discorsi idonei a farla apparire come una realtà.

¹ Cass. Pen. Sez. II, 09/05/2019, n.22192: "L'interpretazione sostenuta dall'ultraventennale elaborazione giurisprudenziale di legittimità trova testuale conforto, oltre che nella ratio legis e nell'iter legislativo che ha accompagnato il varo delle due disposizioni, a breve distanza di tempo l'una dall'altra, nel valore semantico del termine "sovvenzione", che indica una categoria di provvedimenti destinati a fornire sostegno economico, a fondo perduto o come prestito agevolato, a persone o enti per contribuire alle loro attività o finanziarie iniziative."

² Cfr. Cass. Sez. VI, 15/04/2021, n.22119: "La giurisprudenza di legittimità ha qualificato come contributi e sovvenzioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio, mentre ha ricondotto nella categoria dei finanziamenti gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato (Sez. VI, Sentenza n. 3362 del 28/09/1992, Scotti, Rv. 193155)".

³ Il reato di malversazione – stando all'insegnamento dei Giudici di legittimità – sussiste anche nel caso di destinazione solo parziale dei fondi, al soddisfacimento di interessi di natura egoistica. Non rileva, infatti, che la residua parte della somma erogata sia stata magari correttamente impiegata per scopi di natura pubblica; altrimenti, si legittimerebbe l'utilizzo di questi ultimi in veste di pretesto e occasione per una ingiusta locupletazione privata, perpetrata in danno della collettività (Cass. Sez. II, n. 14125/2015).

In giurisprudenza prevale un'interpretazione ampia del concetto di artifici e raggiri volta a ritenere provata l'esistenza degli stessi ogni qualvolta sia dimostrata l'induzione in errore della vittima; in tal senso si è affermato che il mezzo fraudolento quale elemento caratteristico del reato di truffa si concreta in un qualunque comportamento che, determinando altri in errore, consenta la realizzazione di un ingiusto profitto, e cagioni correlativamente un danno; a ciò consegue che la rilevanza giuridica di tale comportamento debba essere ricercata nella sua idoneità a generare la percezione di una falsa apparenza esteriore, dalla quale derivi l'inganno.⁴

iv. *Collusione*

La Giurisprudenza⁵, in relazione agli artt. 353 e 353-bis c.p., ha definito la collusione come l'accordo clandestino fra gli operatori economici diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno potenziale.

v. *Mezzi fraudolenti*

In relazione a reato di cui all'art. 353 c.p., con questa espressione si attribuisce rilievo a tutti quei comportamenti comunque idonei a realizzare l'evento descritto della norma, ovvero l'alterazione della concorrenza. La Giurisprudenza⁶, in particolare, ha definito il mezzo fraudolento come qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato. In tale categoria è, dunque, ricompreso ogni genere di artificio, inganno, menzogna usati per alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara.

Per quanto concerne, invece, l'art. 353-bis c.p. per mezzo fraudolento si intende qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara. Pertanto, non vi è mezzo fraudolento se è garantita agli interessati un'adeguata informazione e pubblicità del contenuto degli atti e comportamenti posti in essere dall'organo amministrativo che procede⁷.

vi. *Pubblica Amministrazione e Stato*

La nozione penalistica di **Pubblica Amministrazione** ("PA"), ancorché non espressamente contemplata dal Codice penale, va intesa in senso lato, così da ricomprendere tutte le pubbliche funzioni riferibili allo Stato o ad altro ente pubblico, non solo quella amministrativa. Rientrano, pertanto, nel concetto di Pubblica Amministrazione anche le funzioni legislativa e giudiziaria. Inoltre, nella nozione di "PA" vanno considerate non solo le funzioni nazionali, ma anche sovranazionali. Infatti, l'art. 322-bis c.p. prevede la punibilità di taluni reati contro la Pubblica Amministrazione anche se commessi nei confronti di organi sovranazionali (a mero titolo esemplificativo, l'art. 318 si applica anche ai membri della Commissione europea).

⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 7092/1981.

⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 23.3.2011, n. 16333; Cass. Pen., Sez. VI, 10.7.2003; Cass. Pen., Sez. VI, 12.2-10.4.2019, n. 15849.

⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 7.4.2011, n. 26809.

⁷ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 26.2-2.4.2019, n. 14418; Cass. Pen., Sez. V, 6.11.2014, n. 496.

L'art. 1 del D. Lgs. 165/2001 ("TU" Pubblico Impiego) definisce Pubbliche Amministrazioni "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e i loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

Nel reato di cui all'art. 316-bis del Codice penale (malversazione di erogazioni pubbliche), con il termine "Stato" si intende il soggetto passivo del reato, che si identifica - in senso ampio - nell'ente erogatore, cioè la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici ma anche la Comunità europea.

Fattispecie di reato rilevanti

Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)

Tale reato intende perseguire la condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto lecitamente contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, utilizza la somma conseguita per un fine diverso rispetto a quello per cui era stata concessa.

Ai fini della perseguibilità della condotta è necessario, dunque, l'ottenimento in concreto di erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee, destinate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, e la distrazione di tali somme da parte del soggetto beneficiario.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (316-ter c.p.)

Tale reato intende rafforzare, sul fronte penale, la tutela contro le frodi in danno dello Stato e dell'Unione europea.

Al di fuori del caso in cui la condotta è riconducibile all'art. 640-bis c.p. ("Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"), è penalmente perseguibile il comportamento di chi, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute, percepisca indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

La condotta incriminata si realizza, dunque, con il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche ottenuto attraverso particolari modalità che possono risolversi sia in comportamenti positivi (utilizzo e presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere) che in comportamenti passivi (omissione di informazioni dovute).

La contestazione di tale reato non è frequente considerato che la sua applicazione è residuale sia rispetto al più grave reato di cui all'art. 640, 2 comma, n. 1 c.p. sia rispetto al reato di cui all'art. 640-bis c.p.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

L'art. 353 c.p. incrimina le condotte di chiunque, mediante violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni ovvero ne allontani gli offerenti.

È prevista una aggravante qualora il soggetto responsabile delle condotte sopra menzionate coincida con la persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni.

La norma, inoltre, trova applicazione anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

La *ratio* della fattispecie incriminatrice è, dunque, quella di assicurare che le gare in cui sia interessata la Pubblica Amministrazione si svolgano in modo libero e regolare, consentendo una corretta concorrenza tra i partecipanti, al fine di pervenire a risultati più giusti e convenienti per l'Amministrazione. Ai fini della consumazione non si richiede, pertanto, che le condotte incriminate siano perpetrate nel momento preciso dello svolgimento della gara, potendo le medesime, altresì, realizzarsi in un qualsivoglia momento durante l'*iter* della procedura, nonché al di fuori della stessa.

La condotta incriminata, inoltre, può realizzarsi non solo in presenza di un impedimento della gara, ma anche solo di un turbamento della stessa, situazione che può verificarsi quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto influito sulla regolare procedura della gara medesima, essendo irrilevante che si produca un'effettiva alterazione dei risultati della stessa. Sul punto, si precisa che mentre l'impedimento consiste nel mancato svolgimento della gara, il turbamento conferisce rilievo penale a qualsiasi comportamento in grado di interferire con lo svolgimento della gara medesima.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)

La norma – “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*” – intende perseguire la condotta di chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

A differenza del reato di cui all'art. 353 c.p., la norma in esame incrimina le condotte relative alla fase di indizione della gara e, in particolare, a quella di approvazione del bando, al fine di scoraggiare il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere i c.d. "bandi-fotografia", cioè quei bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da determinare *ex ante* la platea dei potenziali concorrenti.

Di conseguenza, presupposto necessario affinché sia integrato il reato in parola è l'avvenuto inizio di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o dell'atto equipollente.

Il reato si configura, dunque, in relazione ad ogni atto che abbia l'effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, rientrando nella nozione di "atto equipollente" del bando di gara anche la deliberazione a contrarre, qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara, ma l'affidamento diretto ad un determinato soggetto.

In merito al rapporto tra fattispecie di cui agli artt. 353 e 353-bis, la Giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che integrano il reato previsto dall' art. 353 i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi adottato, non rilevando che essi siano stati commessi prima dell'art. 353-bis, atteso che in quest'ultima fattispecie incriminatrice rientrano le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell'*iter* procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legittimità del bando poi adottato.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)

L'art. 640 c.p. incrimina le condotte offensive del patrimonio effettuate attraverso il ricorso alla frode. In particolare, l'art. 640, comma 2, n.1 c.p. costituisce una ipotesi aggravata della truffa semplice e si configura nel caso in cui un soggetto, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico ovvero dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

In generale, è necessario che si verifichino l'altrui danno, ossia un'effettiva perdita patrimoniale, e l'ingiusto profitto che può consistere anche in un interesse non strettamente patrimoniale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale reato configura un'altra ipotesi aggravata della truffa semplice, caratterizzata dal fatto che la condotta incriminata è volta in maniera particolare ad ottenere indebitamente erogazioni pubbliche mediante artifici e raggiri.

Si differenzia dalla truffa semplice quanto all'oggetto materiale della frode, che consiste nell'erogazione pubblica, cioè in contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato incrimina il comportamento di chi, attraverso l'alterazione in ogni modo del funzionamento di un sistema informatico o telematico o mediante l'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Sistema informatico, sistema telematico e documento informatico

Sistema informatico: si intende “*il complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione anche parziale di tecnologie informatiche che sono caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione, per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di dati, cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazioni diverse e dalla elaborazione automatica di dati, in modo da generare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente*” (Cassazione penale, sezione VI, 4 ottobre 1999 n. 3067).

Per “**sistema telematico**” si intende ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione, indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi.

Per “**documento informatico**” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

ii. Codice di accesso e atto pubblico

Per “**codice di accesso**” (o parole chiave) si intende la chiave che permette di collegarsi logicamente al sistema. Per qualsiasi mezzo idoneo all'accesso devono intendersi sia i mezzi fisici (carte di credito,

chiave meccaniche, che mezzi logici (password) ovvero indicazioni o istruzioni idonee a realizzare un accesso abusivo. La formula di chiusura è posta per fronteggiare un costante e rapido progresso tecnico consentendo di ricondurre all'oggetto materiale della condotta qualsivoglia strumento di accesso al sistema, ancor oggi non esistente.

Per “atto pubblico” si intende il documento redatto, nelle debite formalità, da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (artt. 2699 e 2700 c.c.), nonché ogni altro atto formato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358 c.p.), nell'esercizio delle proprie funzioni, destinato a provare che una determinata attività sia stata da loro compiuta o sia avvenuta alla loro presenza, ovvero che, innanzi a loro, siano state rese dichiarazioni dalle quali possano scaturire effetti aventi rilevanza giuridica.

Fattispecie di reato rilevanti

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

L'art. 615-ter c.p. incrimina il comportamento di chi commette il delitto, di chi, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegni o metta in altro modo a disposizione di altri ovvero installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. prevede che se alcune delle falsità al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale, ossia il Capo dedicato alle “Falsità in atti”, si applicano le rispettive sanzioni previste per le falsità in atti pubblici, se la falsità riguarda un documento informatico pubblico. In definitiva, la norma conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso in atto pubblico attraverso l'utilizzo di documenti informatici.

I reati di falso richiamati sono quelli di “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” (art. 476 c.p.), “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative” (art. 477 c.p.), “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti” (art. 478 c.p.), “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” (art. 479 c.p.), “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative” (art. 480 c.p.), “Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), “Falsità materiale commessa da

privato” (art. 482 c.p.), “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” (art. 483 c.p.), “Falsità in registri e notificazioni” (art. 484 c.p.), “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico” (art. 487 c.p.), “Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali” (art. 488 c.p.), “Uso di atto falso” (art. 489 c.p.), “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” (art. 490 c.p.), “Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti” (art. 492 c.p.), “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico” (art. 493 c.p.).

Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Metodo mafioso, Reato transnazionale, Gruppo criminale organizzato

Per “**metodo mafioso**” si intende, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., l'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva per commettere delitti di varia natura.

Per “**reato transnazionale**” si intende, ai sensi dell'art. 3 della L. 146 del 2006, “*il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:*

- a) *sia commesso in più di uno Stato;*
- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Per “**gruppo criminale organizzato**” si intende, ai sensi della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata, “*un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”.

Inoltre, si ritiene utile precisare che il reato di associazione a delinquere può configurarsi in presenza di:⁸

- a. soggetti tutti appartenenti alla medesima realtà aziendale (c.d. associazione “interna” all’ente);
- b. soggetti anche esterni alla realtà aziendale (c.d. associazione “mista” o “esterna” cioè composta da soggetti interni unitamente a soggetti esterni all’ente);

Infine, è opportuno approfondire la differenza fra il reato di associazione per delinquere ed il mero concorso di persone. In particolare, si ha associazione a delinquere in presenza di un *quid pluris* strutturale, in modo da poter apprezzare (già a livello oggettivo-materiale) il maggior disvalore dell’associazione criminale rispetto alla progettazione o al raggiungimento dei delitti-scopo prefissati in sede di accordo criminoso da parte dei vari attori criminali che hanno abusato delle rispettive qualifiche societarie. In questo senso si parla in dottrina di “indicatori” (quali ad es. l’utilizzo perpetrato nel tempo di beni, personale e strutture aziendali ai fini dell’espletamento dell’accordo criminoso) in grado di marcare in misura efficace e netta la differenza fra un contesto lecito imprenditoriale nel quale vengono commessi reati (anche gravi) e quello che, invece, sia asservito stabilmente o comunque per un congruo arco di tempo alla logica criminale.

Fattispecie di reato rilevanti

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il delitto è costituito dalla condotta di tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti. L’associazione per delinquere può dirsi integrata laddove sussista una struttura organizzativa, anche minima, basata su un accordo associativo tendenzialmente permanente, idoneo e adeguato a realizzare un programma criminoso indeterminato.

Il delitto si consuma con la costituzione dell’associazione, indipendentemente dalla commissione dei c.d. reati-fine del programma criminoso che, eventualmente, potranno concorrere con il reato associativo.

Qualora il delitto fosse commesso in un contesto transnazionale, lo stesso integrerebbe la fattispecie di reato transnazionale.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

L’art. 416-bis c.p. incrimina l’associazione di tipo mafioso, indifferentemente dal tipo di mafia, potendo applicarsi a tutte le tipologie di mafie italiane e straniere, ‘ndrangheta, camorra, sacra corona unita nonché mafie locali diversamente denominate. L’associazione di stampo mafioso si differenzia dall’associazione per delinquere semplice di cui all’art. 416 c.p. per gli strumenti di cui si avvalgono gli associati per realizzare le finalità dell’associazione: la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Anche le finalità rappresentano un ulteriore elemento distintivo rispetto all’associazione semplice in quanto quella di stampo mafioso non è soltanto diretta a commettere delitti, ma anche ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o a

⁸ Pansarella, “Associazione per delinquere: spunti di riflessione ai fini dell’aggiornamento della “mappatura” delle aree a rischio” in *Resp. Amm. Degli Enti*, 3 marzo 2010, 215.

realizzare profitto o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero a impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o a procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Ai fini della sussistenza del reato, è sufficiente la presenza di una soltanto tra le finalità descritte.

Anche nell'ipotesi di associazione mafiosa non è necessario che l'associazione abbia conseguito i suoi scopi.

Art. 25 D. Lgs. 231/2001

Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e [abuso d'ufficio].

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui articoli 314, primo comma, 314-bis e 316 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Pubblica Amministrazione, Pubblico ufficiale e Incaricato di pubblico servizio

Con riferimento alla nozione penalistica di **Pubblica Amministrazione** ("PA") si veda la sezione dedicata agli illeciti amministrativi di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001.

Con riferimento alla nozione di “**Pubblico Ufficiale**” (“PU”) l’art. 357 c.p. stabilisce che “*agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, precisando altresì che “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”. In definitiva è “PU” il soggetto, pubblico o privato, che possa o debba formare o manifestare la volontà della “PA” (potere deliberativo) nonché conseguire le finalità della “PA” attraverso veri e propri comandi (potere autoritativo) o svolgere attività di attestazione, certificazione, documentazione volta a garantire la sicurezza del traffico giuridico (potere certificativo).

Con riferimento alla nozione di “**Incaricato di Pubblico Servizio**” (“IPS”), l’art. 358 c.p. stabilisce che “*agli effetti della legge penale, sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*” intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”. In tal senso è “IPS” chi svolge attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’ autorità pubblica e attività finalizzate a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione.

Alla luce delle suddette definizioni legali è peraltro anche possibile che sia un “soggetto privato” a ricoprire le qualifiche di “PU” e di “IPS”, in relazione a quelle specifiche attività aziendali che eventualmente comportino lo svolgimento di pubbliche funzioni o servizi; *ad esempio*: il dirigente di una società per azioni che sia concessionaria di un servizio pubblico; il funzionario privato di un istituto previdenziale di categoria; l’amministratore di un ente fieristico che opera in regime di concessione o con fondi pubblici; il commercialista che svolge le funzioni di liquidatore fallimentare etc..

Pertanto, ciò che rileva ai fini dell’identificazione di un soggetto alla stregua di “agente pubblico” è non tanto la natura privatistica o pubblicistica del soggetto quanto la funzione/attività svolta in concreto.

ii. Autorità pubbliche di vigilanza, dazione o promessa, denaro e altra utilità, atto di ufficio e atto contrario al dovere di ufficio

Autorità pubbliche di vigilanza: con tale locuzione si intende far riferimento agli organi collegiali a cui spetta la funzione di vigilare su specifici settori di interesse pubblico.

La **dazione o promessa**, così come il **denaro e altra utilità**, sono elementi chiave nella comprensione di tutti quei reati che condannano comportamenti, in senso lato, corruttivi. Per “dazione” si intende l’effettivo “pagamento” del pubblico agente finalizzato a conseguire per il privato, un vantaggio che, nella maggior parte dei casi, è non dovuto. Il pagamento può consistere sia nel versamento di una somma di denaro, sia nell’attribuzione di un qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale che abbia un qualche valore per il soggetto pubblico. Si precisa che, per integrare il reato non è necessario che il privato consegni materialmente il denaro o attribuisca effettivamente la diversa utilità, ma è sufficiente che prometta di farlo e che, alla promessa segua l’accettazione da parte del soggetto pubblico.

In questo contesto, la “dazione” illecita – funzionale all’ottenimento del vantaggio nei rapporti con la PA – può essere anche “indiretta” e può realizzarsi con le più disparate modalità: omaggi eccessivi, conferimento di consulenze fittizie, attribuzione di appalti o forniture di beni e servizi a prezzi ‘gonfiati’ a favore di soggetti/società riconducibili a funzionari pubblici, assunzione di familiari etc. Anche questi fatti costituiscono una deformazione del rapporto tra soggetto privato e Pubblica Amministrazione - basato sul binomio dare o promettere/avere non dovuto - che integra la lesione dei principi cui l’azione

dell'amministrazione si ispira, nonché, in un'ottica più ampia, anche del principio della libera concorrenza nello svolgimento dell'attività d'impresa

L'elemento che caratterizza il delitto di corruzione, nelle sue diverse forme, è l'accordo criminoso tra il privato e il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, avente ad oggetto il compimento di determinati atti da parte di questi ultimi. A seconda che tali atti compiuti dal PU o IPS siano o meno conformi ai doveri d'ufficio, si distingue tra la fattispecie criminosa meno grave di corruzione impropria (art. 318 c.p.) e la più grave di corruzione propria (art. 319 c.p.).

In questi casi è punibile, ai sensi dell'art. 321 c.p., non solo il PU o l'IPS ma anche “*chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità*”.

Nell'ambito di questa fattispecie delittuosa, assume rilievo la definizione della nozione di **atto di ufficio**.

La Giurisprudenza di legittimità, soffermandosi in plurime occasioni sul tema, ribadisce che tale espressione deve essere intesa in una accezione molto ampia (per le relative questioni v. sub art. 318), comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo collegato all'ufficio ricoperto dall'*intraneus* e quindi concreto esercizio dei poteri inerenti all'ufficio, come gli atti amministrativi, le proposte, gli atti di diritto privato, gli atti di governo, i comportamenti materiali⁹ e persino i pareri allorché essi assumano rilevanza decisiva nella concatenazione degli atti che compongono la complessiva procedura amministrativa, e quindi incidano sul contenuto dell'atto finale¹⁰.

Ciò che va sicuramente escluso dalla nozione di “atto di ufficio” è la condotta commessa “in occasione” dell'ufficio che non concreta l'uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell'agente¹¹.

Con riferimento, invece, agli **atti contrari al proprio ufficio**, si intende quegli atti contrari ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché contrastanti con i singoli e specifici doveri dell'ufficio stesso¹².

Costituiscono fonte dei doveri di ufficio la legge, i regolamenti, le circolari, le istruzioni del capo dell'ufficio e le norme consuetudinarie.

Fattispecie di reato rilevanti

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

L'art. 318 c.p. incrimina la condotta del “PU” o, per effetto dell'art. 321 c.p., dell’“IPS” i quali ricevano indebitamente, per loro stessi o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accettino la relativa promessa al fine di compiere atti che rientrano nell'esercizio delle loro funzioni o poteri.

L'accettazione della promessa da parte del “PU” o dell’“IPS” è necessaria affinché si integri il reato in esame; diversamente potrebbe configurarsi la differente fattispecie di istigazione alla corruzione prevista dall'art. 322 c.p.

⁹ Come la sostituzione di una pratica, la materiale collocazione della stessa in maniera tale che ne sia anticipato o posticipato l'esame: Cass. Pen. Sez. VI, n. 5226/1993.

¹⁰ Cass. Pen. Sez. VI, n. 21740/2016.

¹¹ Cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 7731/2016 che ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti di un amministratore comunale che aveva redatto ricorsi amministrativi, nell'interesse di privati, finalizzati all'annullamento di sanzioni irrogate da altri funzionari comunali, ritenendo tale attività del tutto estranea alle competenze funzionali del suo ufficio.

¹² Cass. Pen. Sez. VI, n. 21943/2006.

L'oggetto dello scambio deve consistere in denaro o altra utilità (qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale che abbia valore per il pubblico agente).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui un "PU" o, per effetto dell'art. 321 c.p., un "IPS" ricevano per loro stessi o per un terzo denaro o altra utilità o ne accettino la promessa, al fine di compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio. Per questa fattispecie valgono le considerazioni svolte per il reato di cui all'art. 318 c.p., con la precisazione che per "atto contrario ai doveri d'ufficio" si intende un concetto ampio nel quale rientrano sia gli atti che violano un obbligo specifico del pubblico funzionario, sia atti contrari al generico dovere di fedeltà, segretezza, onestà, vigilanza, imparzialità, obbedienza.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

L'elemento caratterizzante il reato di corruzione in atti giudiziari rispetto alle fattispecie appena esaminate è la finalità per cui gli atti corruttivi sono commessi: favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Il secondo comma dell'art. 319-ter c.p. prevede un aggravamento di pena in alcune ipotesi:

- se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni;
- se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato di cui all'art. 319-quater c.p. si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, qualora un soggetto, al fine di trarre un indebito vantaggio, sia indotto da un "PU" o da un "IPS", a dare o a promettere a questi o ad un terzo denaro o altra utilità. A differenza della costrizione prevista dall'art. 317 c.p. il reato in esame si configura quando il privato, seppur indotto, aderisce alla richiesta del "PU" o dell'"IPS" per conseguire un vantaggio indebito.

Inoltre, rispetto alla corruzione, il reato in esame richiede una posizione di soggezione del privato rispetto al Pubblico Ufficiale.

Corruzione di persona incaricata a un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. Per espresso richiamo della norma, in caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. 32-quater, quindi l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'art. 322 c.p. prevede che le pene stabilite dagli artt. 318 e 319 c.p., ridotte di un terzo, si applichino anche a chi dà o promette indebitamente a un "PU" o ad un "IPS" denaro o altra utilità quando la dazione o la promessa non vengano accettate.

Peculato, di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione [abuso d'ufficio] di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

La norma ha lo scopo di estendere la punibilità dei comportamenti rientranti nei fatti di reato sopra indicati qualora gli stessi siano realizzati da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che svolgono il loro incarico presso organismi sovranazionali.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'art. 323 c.p. punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

È previsto un aumento di pena nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Con riferimento alle modifiche apportate dalla legge n. 114 del 2024, l'abrogazione dell'art. 323 c.p., relativo al reato di abuso d'ufficio, si ritiene che al momento non debba essere recepita nel Modello; la recente modifica normativa, infatti, resta "congelata" dalla recente questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze, secondo la quale l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio violerebbe le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione; analoga questione, peraltro è stata sollevata anche dalla Procura di Reggio Emilia.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

Il reato mira a perseguire tutte quelle condotte di intermediazione illecita poste in essere da chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incarico di pubblico servizio (anche impiegato presso organismi sovranazionali), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo, da un lato, della propria intermediazione illecita ovvero, dall'altro, come "tangente" necessaria per pagare il funzionario pubblico. In sostanza, nel primo caso il quantum rappresenta il corrispettivo dell'attività di intermediazione, nel secondo caso la "remunerazione" del pubblico funzionario. Il reato si consuma al momento dell'accordo, non occorrendo l'effettiva dazione di denaro o altro vantaggio patrimoniale.

Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001

Delitti contro l'industria e il commercio

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. *Mezzi fraudolenti, turbare*

Per **mezzi fraudolenti** s'intende qualsiasi artificio, raggiri, simulazione o menzogna idoneo a trarre in inganno. La fraudolenza ha un significato oggettivo, nel senso che deve essere insita nel mezzo utilizzato e non individuata nell'intenzione ingannatoria dell'agente.

Il termine **turbare** è utilizzato in diverse fattispecie giuridiche, sia di natura penale che civile, che significa, in generale, ostacolare il normale svolgimento di un'attività posta in essere da chi ne ha il potere/diritto/dovere.

Fattispecie di reato rilevanti

Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

La norma in esame punisce chi, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adopera violenza sulle cose, oppure utilizzi dei mezzi fraudolenti.

È, tuttavia, opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Il legislatore ha delineato due possibili condotte tipiche. La prima di esse consiste nel porre in essere atti di violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione. In ogni caso la violenza punita ai sensi dell'art. 513 c.p. è soltanto quella rivolta a cose, non, invece, quella posta in essere ai danni di persone.

La seconda condotta integrante il delitto in esame, consiste nell'utilizzare **mezzi fraudolenti**. Si considerano, però, escluse da tale concetto, sia le condotte che, pur essendo illecite, non costituiscono artifici o raggiri ingannevoli, sia quelle che, pur concretizzandosi in un mezzo ingannevole, siano volte ad ottenere il rispetto della legge, inteso, ad es., come rispetto dell'orario di lavoro.

La differenza con la norma di cui all'articolo 513-bis consiste nel diverso scopo preso di mira dall'agente, che qui è rappresentato dalla volontà di turbare l'ordine economico.

Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513-bis c.p.)

La norma, introdotta dalla c.d. Legge Rognoni-La Torre era, nelle intenzioni del legislatore, tesa a contrastare tutte le condotte di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia attraverso l'intimidazione degli imprenditori estranei all'associazione. Non essendovi, però, alcun riferimento testuale alla criminalità organizzata nel testo della norma, si è prevista l'applicabilità della stessa anche nelle ipotesi in cui non siano coinvolti gruppi criminali organizzati.

La condotta si realizza quando chi esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza attraverso l'uso di violenza o minaccia. È necessario, sostiene la giurisprudenza, che venga utilizzato il metodo di intimidazione mafiosa senza che a parlo in essere sia direttamente l'associazione criminale.

Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Oggetto della falsità, principi contabili, materialità e rilevanza, obblighi inerenti all'ufficio

Con riferimento all' "oggetto della falsità" alla base della condotta attiva od omissiva del delitto di false comunicazioni sociali si precisa che: prima della riforma operata dalla Legge 27 maggio del 2015 n. 69, la formulazione dell'art. 2621 c.c. deponiva univocamente nel senso della rilevanza penale non solo del falso materiale ("fatti materiali non rispondenti al vero"), ma anche del falso valutativo ("ancorché oggetto di valutazione"). Nel 2015, l'espunzione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione" ha sollevato un intenso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, in merito agli effetti di tale modifica, sfociato nell'intervento della Cassazione a Sezioni Unite che ha concluso nel senso della persistente rilevanza penale del falso valutativo, sull'assunto in forza del quale i "fatti materiali" esposti nel bilancio rappresentano quasi sempre il risultato di un processo di valutazione. Pertanto, il rischio penale nella redazione del bilancio d'esercizio può annidarsi - come spesso accade nella prassi criminologica - anche nella scorretta appostazione delle componenti valutative.

In relazione alle norme di legge e ai "principi contabili" (che governano la redazione del bilancio e che costituiscono il parametro per valutarne la correttezza), la principale fonte normativa a presidio della corretta predisposizione del bilancio è il codice civile (artt. 2423 ss.), che, a livello generale, cristallizza i principi di chiarezza, verità e correttezza del bilancio, elencando altresì i principi di redazione del bilancio stesso (prudenza, continuità, separazione, neutralità e rilevanza); a livello particolare, il codice civile contiene altresì indicazioni specifiche per le diverse tipologie di componenti e fornisce elementi sulla struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico, nonché sul contenuto della Relazione sulla gestione e della Nota integrativa; proprio la Nota integrativa riveste un ruolo fondamentale nella prospettiva di assicurare i requisiti di chiarezza e correttezza, nonché di garantire la coerenza dei valori quantitativi indicati in bilancio con i criteri di calcolo e le modalità specifiche di appostazione. Inoltre, la disciplina civilistica è interpretata in chiave tecnica dai principi contabili applicabili.

In relazione ai concetti di "materialità e rilevanza" è utile chiarire che: quanto al primo, la giurisprudenza ha affermato che esso vada inteso quale sinonimo di essenzialità, ossia di significatività dell'informazione ai fini della "rappresentazione adeguata e realmente efficace, specie in diretta connessione con il suo fine precipuo"; quanto al secondo, esso si riferisce alla portata dell'alterazione informativa con riferimento ai soggetti destinatari della comunicazione stessa; solo, in sostanza, i fatti materiali possono dirsi rilevanti qualora siano capaci di influenzare le decisioni dei c.d. *stakeholders*, ovvero sia i fruitori della comunicazione.

Inoltre, il legislatore del 2012 è intervenuto sul catalogo degli obblighi la cui violazione qualifica l'atto oggetto della condotta, attribuendo rilevanza non solo alla violazione degli specifici doveri discendenti da norme giuridiche o contrattuali, ma altresì a quella di un più generico dovere di "fedeltà" nell'esercizio dell'ufficio privato.

Nel dettaglio, per "obblighi inerenti all'ufficio" si intendono sia gli obblighi specificamente ricavabili dai precetti civilistici che regolano e disciplinano i singoli doveri dei soggetti qualificati sia quelli che regolano l'esercizio delle funzioni di amministratore, direttore generale, dirigente, dei sindaci e dei liquidatori, svolte per conto o nell'interesse della società. Pertanto, costituiscono violazioni agli obblighi inerenti all'ufficio tutti gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa contrari ai doveri sanciti dalla legge, dallo statuto o dal contratto.

ii. Obblighi di fedeltà

Quanto agli “**obblighi di fedeltà**”, invece, è necessario distinguere la posizione del lavoratore dipendente “*sottoposto alla direzione o alla vigilanza*” di un “apicale” da quella degli amministratori poiché il contenuto dell’obbligo varia a seconda del ruolo ricoperto. Infatti, l’obbligo di fedeltà del dipendente trova fondamento nell’art. 2105 c.c. a mente del quale “*il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o a farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio*”. Diversamente, per gli amministratori, il riferimento normativo lo si rinviene nell’art. 2392 c.c. il quale prevede che “*gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze*”. Tra gli obblighi di fedeltà in capo agli amministratori si annoverano, a titolo esemplificativo, il divieto di concorrenza, la corretta gestione degli interessi, il divieto di divulgare notizie sociali riservate.

iii. *Conflitto di interessi e Autorità pubbliche di vigilanza*

In relazione al **conflitto di interessi**, l’art. 2391 c.c., al primo comma, prevede che: “*L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.*”

In sostanza, il conflitto di interessi è una situazione nella quale un interesse secondario (finanziario o non finanziario) di una persona tende a interferire con l’interesse primario dell’azienda (ossia il bene comune), verso cui la prima ha precisi doveri e responsabilità.

Con riferimento alla nozione di “**Autorità pubbliche di vigilanza**” si rinvia all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 D.Lgs. 231/2001.

iv. *Diffusione di notizie false, effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo*

Per **diffusione** si intende la divulgazione presso un numero indeterminato di persone o, quantomeno, negli ambienti economico-finanziari più direttamente interessati; rivelazione che potrà essere attuata in qualsivoglia modo, comprese ovviamente la pubblicazione e la divulgazione, a prescindere dallo strumento utilizzato, che potrà anche essere telematico. Si tratterà in prima istanza di comunicazioni di massa, il che dovrebbe portare ad escludere il reato per le comunicazioni ad una sola persona ed ancora ad una ristretta cerchia di destinatari. La diffusione deve avere ad oggetto **notizie**, che possono riguardare la situazione patrimoniale della società, direttamente gli strumenti finanziari (*market information*, con riferimento alla versione finanziaria dell’aggiotaggio), singole banche o gruppi bancari (con riguardo all’aggiotaggio bancario), ma anche rivestire più generale carattere economico, finanziario e commerciale o, ancora, riferirsi ad aspetti politico-sociali. Non venendo specificato l’oggetto della notizia, il *discrimen* risulta demandato alla concreta idoneità offensiva. Le notizie devono essere **false**, cioè non rispondenti al vero, difformi dagli elementi oggettivi del fatto. Il disvalore si radica nella distorsione della realtà.

La formula **operazioni simulate** va interpretata nel suo preciso significato tecnico-giuridico, che ricomprende ipotesi di simulazione assoluta e relativa: alla prima categoria appartengono le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare; alla seconda, le operazioni che presentano un’apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute, nelle quali il contenuto del negozio giuridico cela una realtà diversa o anche soltanto invariata rispetto alla situazione economica precedente

l'operazione stessa, come, ad esempio, i casi cosiddetti di *action based manipulation*, caratterizzati dalla compravendita di titoli con mutamento solo apparente del reale proprietario economico.

Gli **altri artifici** consistono negli atti e nei comportamenti dotati di valenza ingannatoria, la cui artificiosità non si intende al risultato ma al mezzo.

Per **sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari** si deve intendere quella modificazione del prezzo appunto quantitativamente apprezzabile, tale da determinare un differente comportamento del mercato, con valutazione e differenziazione delle oscillazioni fisiologiche da quelle patologiche e con esclusione, quindi, di fatti marginali.

Fattispecie di reato rilevanti

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. incrimina gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, che nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti -la cui comunicazione è obbligatoria per legge- sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Ai fini della sussistenza del reato di false comunicazioni sociali, dunque, le comunicazioni false o omesse devono riguardare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene e la condotta di falsificazione o di omissione deve essere concretamente idonea ad indurre altri in errore e volta al conseguimento di un profitto ingiusto.

Il reato si integra altresì qualora le comunicazioni false o omesse afferiscano a beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

La legge 69 del 2015, oltre ad aver ridisegnato il reato in esame - la cui disciplina è oggi contenuta in due articoli distinti, l'uno per le società non quotate (art. 2621 c.c.) e l'altro per le società quotate (art. 2622 c.c.) -, ha introdotto nell'art. 2621-bis c.c. due ipotesi in cui la pena è attenuata: la prima qualora i fatti risultino di lieve entità tenuto conto sia della natura e dimensioni della società che delle modalità o degli effetti della condotta; la seconda nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione a società non sottoposte alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo (in tal caso è prevista una presunzione assoluta di lievità).

Inoltre, la riforma del 2015, circoscrivendo l'oggetto della falsità ai fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero, ha sollevato un contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza penale del falso valutativo, precedentemente sanzionato al pari del falso materiale. La Cassazione, a Sezioni Unite, intervenuta per dirimere la questione, ha concluso nel senso dell'attuale rilevanza penale del falso valutativo alla luce del contenuto eminentemente valutativo del bilancio stesso.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

L'articolo in esame prevede l'applicazione della pena in forma attenuata da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Inoltre, al secondo comma, si afferma che si applica la medesima pena laddove i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)

Il reato di cui all'art. 2635 c.c., al terzo comma, incrimina la condotta di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti appena menzionati nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, per sé o per altri, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La condotta tipica di offerta, promessa o dazione può essere realizzata sia direttamente dai soggetti apicali della società o da subordinati, sia indirettamente che per interposta persona.

Considerato che il D.Lgs. 231 del 2001 richiama esclusivamente il terzo comma dell'art. 2635 c.c. nell'elenco dei reati presupposto, l'eventuale responsabilità dell'ente verrà in gioco solo qualora i predetti soggetti agiscano come corruttori, non anche quando siano stati corrotti.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.)

Il reato di cui all'art. 2635-bis, al primo comma, c.c. incrimina la condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società ed enti privati nonché a chi svolge nell'ambito degli stessi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

Art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Fattispecie di reato rilevanti

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

L'art. 270 del codice penale punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.

Inoltre, il secondo comma, con riferimento a coloro che partecipano alle associazioni di cui al primo comma prevede la pena della reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (270-*bis* c.p.)

Tale fattispecie di reato incrimina chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La pena prevista per il reato in esame è la reclusione da sette a quindici anni.

Con la medesima impostazione di cui all'articolo precedente, il legislatore punisce chiunque partecipa a tali associazioni con la reclusione da cinque a dieci anni.

Al terzo comma si afferma che ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Infine, il quarto comma dispone che nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 L. 153/2016)

La disposizione in menzione si occupa dei casi in cui chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*.

La pena imposta dal legislatore per il reato in questione è la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Inoltre, il secondo comma, con riferimento a coloro che depositano o custodiscono i beni o il denaro indicati al primo comma, prevede la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 25-*quiquies* D. Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-*bis*, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*1, e 600-*quiquies*, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-*undecies* la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Nozioni preliminari sui principali elementi delle fattispecie di reato

i. Sfruttamento, Stato di bisogno e Intermediazione illecita

In relazione allo “**sfruttamento**” è utile precisare che il legislatore con la Legge 199/2016, ha “riscritto” la fattispecie di cui all'art. 603-*bis* del codice penale (c.d. caporalato).

Lo sfruttamento, sia nella vecchia che nella nuova formulazione della norma, è ancorato ad almeno uno degli indici previsti al comma 3 che possono sussistere anche alternativamente (Cass. Pen. Sez. V n. 17939/2018).

In relazione allo “**stato di bisogno**”, si discute se tale espressione debba essere intesa nella nozione giuridica di cui all'art. 54 c.p. (necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona). Secondo la giurisprudenza, la situazione di necessità di cui all'art. 603 *bis* c.p. non è quella di cui all'art. 54 c.p., ma va piuttosto ricondotta alla nozione di bisogno indicata nel delitto di usura aggravata di cui all'art. 644, comma 5, n. 3, ed intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale del soggetto passivo, atta a condizionarne la volontà personale (Cass. V, n. 35134/2016, Cass. V, n. 31647/2016), ovvero va delineata sulla scorta dello stato di bisogno di cui all'art. 1448 c.c. (Cass. III n. 21630/2010).

Riguardo quest'ultimo aspetto, la Giurisprudenza di legittimità ribadisce che la condizione di bisogno che ha indotto il contraente a stipulare il contratto non deve consistere necessariamente in uno stato di indigenza assoluta, ma va intesa come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e costituisca quindi il motivo dell'accettazione della sproporzione tra le

prestazioni da parte del contraente danneggiato (Cass. n. 2328/2010; Cass. n. 3646/2009; Cass. n. 3388/2007; Cass. n. 10815/2004).

In relazione al concetto di “**intermediazione illecita**”, l’art. 603 *bis* c.p. prevede due condotte distinte, commesse da chi:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1, sfruttando i lavoratori ed approfittando del loro stato di bisogno.

Sono quindi sanzionate sia la condotta dell’intermediario - il caporale in senso proprio - sia quella del datore di lavoro - quest’ultimo sia che utilizzi sia che non utilizzi manodopera fornita dal primo - quando essi, reclutino, destinino ovvero utilizzino lavoratori sfruttati, approfittando del loro stato di bisogno.

È venuta meno, invece, la figura dell’intermediario-organizzatore.

Inoltre, si vuole rimarcare che la punibilità del datore di lavoro non dipende dalla formalizzazione del rapporto di lavoro, che può anche essere - e nella pratica facilmente sarà - non ufficiale.

Fattispecie di reato rilevanti

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque:

- a. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al punto a), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Nella nuova formulazione della disposizione, perciò, la punizione non è più limitata, come previsto precedentemente, a chi «recluta» o «svolge un’attività organizzata di intermediazione», essendo sanzionata anche l’utilizzazione, l’assunzione o l’impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento; inoltre, non è più necessario per l’integrazione della fattispecie che la condotta di sfruttamento - con contestuale approfittamento dello «stato di bisogno o di necessità dei lavoratori» - sia realizzata mediante «violenza, minaccia o intimidazione», essendo le ipotesi di «violenza o minaccia» divenute mere circostanze aggravanti.

Nell’ottica di precisare il contenuto della disposizione, il legislatore prescrive di tener espressamente conto, ai fini dell’individuazione di una condotta di «sfruttamento», della sussistenza di uno o più “indici rivelatori” espressamente contemplati al terzo comma dell’art. 603-*bis* c.p., ossia della presenza di alcune circostanze fattuali anomale che indiziano la presenza di una condotta qualificabile ai fini penali come «sfruttamento». Gli indici rilevatori ad oggi previsti sono:

1. «la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»;

2. «la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»;
3. «la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»;
4. «la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

Ne risulta che, le violazioni di norme giuslavoristiche sui contratti e sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, nonché delle norme sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro, e sulla sorveglianza o alloggio dei lavoratori, possono assumere fondamentale rilievo ai fini della ricostruzione di condotte di sfruttamento.

È prevista, infine, una pena più grave per i fatti commessi mediante violenza e minaccia; inoltre, la pena è aumentata se i lavoratori occupanti sono in numero superiore a tre, se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa e se i lavoratori sfruttati sono esposti a situazioni di grave pericolo, valutate con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 25-septies D. Lgs. 231/2001

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Lesione

Per “**lesione**” si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se l'atto o l'omissione commessa ha come conseguenza:

- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; ovvero

- una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è gravissima, se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della parola;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Fattispecie di reato rilevanti

Delitto di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In questi casi la pena è della reclusione da due a sette anni.

Delitto di cui all'art. 590, terzo comma, c.p. (lesioni personali gravi e gravissime) commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il legislatore, per tale ipotesi di reato ha previsto per le lesioni gravi la pena della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000, mentre per le lesioni gravissime, la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Sostituzione, trasferimento e impiego

I delitti di riciclaggio e autoriciclaggio condividono due alternative di condotte punibili, quella di “sostituzione” e quella di “trasferimento”. In aggiunta, il delitto di autoriciclaggio contempla anche l'ipotesi, sempre alternativa, di “impiego”.

La “**sostituzione**” consiste nello scambio o sostituzione di beni come, ad esempio, nel caso di acquisto di immobili o versamento su conto corrente bancario e successivo prelievo.

Per “**trasferimento**”, invece, si intende la traslazione interpersonale della proprietà o del possesso della *res*.

Infine, la condotta di “**impiego**”, descritta nella fattispecie di autoriciclaggio, è la stessa utilizzata nel delitto di cui all'art. 648-ter c.p. e consiste nell'investimento dei proventi illeciti, quindi in una azione finalizzata al profitto.

ii. Clausola modale e provenienza delittuosa

La **clausola modale** “in modo tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa” innalza la soglia della rilevanza penale delle condotte sopradescritte. Infatti, una condotta di sostituzione di denaro, priva della caratteristica dell'elusività dell'identificazione della provenienza delittuosa, non è punibile né ai sensi dell'art. 648-bis c.p. né ai sensi dell'art. 648-ter.1.

Peraltro, al fine di rendere la clausola maggiormente determinata e precisa, il legislatore ha aggiunto, nella fattispecie di autoriciclaggio, l'avverbio “concretamente”, il quale impone all'interprete una valutazione precisa, nel singolo caso concreto, della capacità elusiva della singola condotta e quindi dell'efficacia causale di questa nell'ostacolare l'identificazione criminosa del bene. Tuttavia, la giurisprudenza ha ritenuto elusive, e quindi integranti il reato di riciclaggio/autoriciclaggio, operazioni apparentemente semplici quali prelievi o trasferimenti di fondi successi a precedenti versamenti nonché

meri trasferimenti di denaro di provenienza illecita da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (Cass. Pen. n. 43881 del 2014).

Infine, per “**provenienza delittuosa**” si fa riferimento ai beni che costituiscono il profitto, il prodotto o il prezzo del delitto presupposto. Pertanto, la formula ampia utilizzata dalla norma induce a ritenere che qualsiasi delitto (non solo quelli annoverati nel “catalogo 231”, quali ad esempio delitti di natura fiscale) possa costituire reato presupposto dei delitti di riciclaggio o dell'autoriciclaggio.

Fattispecie di reato rilevanti

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La fattispecie di reato in esame punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato e con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

La pena prevista è la reclusione da due ad otto anni e la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato in esame prevede che, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, sia punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ai sensi del quale la pena è applicata anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)

Il 648-ter prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sia punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena prevista è la reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648, il quale prevede una diminuzione di pena nel caso di particolare tenuità del fatto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 ai sensi del quale la pena è applicata anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Autoriciclaggio (648-ter.1 c.p.)

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede che si applichi la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Le nozioni di “strumento di pagamento diverso dal contante” e di “valuta virtuale”

Ai sensi del D.Lgs 184/2021, il quale ha introdotto l'art. 25-octies.1 nel nostro ordinamento, con il termine “strumento di pagamento diverso dal contante” si intende «un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali».

Il D.Lgs. 184/2021 definisce altresì il concetto di “valuta virtuale” come «una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

Giova precisare che la rappresentazione di valore digitale per rientrare nella definizione di “strumento di pagamento diverso dai contanti” deve essere accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio.

ii. *La clausola generale di responsabilità di cui all'art. 25-octies, secondo comma, D.Lgs. 231/2001*

Il D.Lgs. 184/2021 ha previsto al secondo comma dell'art. 25-octies.1 del D.Lgs 231/2001 una clausola generale di responsabilità che prevede, “*salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente*”, la punibilità dell'ente per ogni altro delitto previsto dal codice penale e commesso contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando il fatto ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Fattispecie di reato rilevanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

La norma punisce chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifichi o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possieda, ceda o acquisisca tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La norma sanziona chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque – “*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*” – attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p..

La norma reprime, quindi, tutte quelle condotte che realizzano di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di apparenza, con la separazione tra colui o coloro che hanno la titolarità effettiva di denaro o utilità e colui o coloro che, in base ad una fittizia attribuzione, ne risultano formalmente titolari o disponenti¹³.

L'espressione “attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità” ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione è operata¹⁴. Si tratta, pertanto, di una fattispecie a forma libera in quanto si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto di reato consiste, dunque, nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà e nella volontaria realizzazione di tale situazione, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

Tale fattispecie si caratterizza, quindi, per la consapevole determinazione, realizzata in qualsiasi forma, di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta normativamente descritta. Per questa sua caratteristica, risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché – alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato – conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura.

Inoltre, la Giurisprudenza¹⁵ ha riconosciuto come il delitto di trasferimento fraudolento di valori possa fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.. Tuttavia, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis c.p. poiché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su vengono poste in essere le condotte incriminate siano di provenienza da delitto, nel trasferimento fraudolento di valori si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre da soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare nella loro disponibilità beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto¹⁶

¹³ Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 15140/2012.

¹⁴ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 15781/2015.

¹⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 33076/2016.

¹⁶ Cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 29455/2019.

Art. 25-novies D.Lgs 231/2001

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. *Delitti di proprietà intellettuale, marchio, brevetto e disegno o modello*

In primo luogo, per “**diritti di proprietà intellettuale**” si fa riferimento ad una categoria di origine anglosassone (*IPR- Intellectual Property Rights*) nella quale sono ricompresi, da un lato, i cd. diritti di proprietà industriale, unificati dall'inerenza all'attività di impresa e in particolare dell'industria, dall'altro, i cd. diritti d'autore, legati viceversa all'ambito artistico e letterario. Nella legislazione nazionale, tuttavia, la nozione tradizionale di diritto di proprietà industriale conserva ancora una sua autonomia tanto che il recente riassetto del sistema di tutela della materia IP ha portato all'adozione del Codice di Proprietà Industriale che non ricomprende il diritto d'autore, ancor'oggi disciplinato dal R.D. 22 aprile 1941, n. 633.

Ai sensi del Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) l'espressione “proprietà industriale” comprende “marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi conduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”. L'acquisto di tali diritti avviene, di regola, attraverso le attività di brevettazione e registrazione. In particolare, sono oggetto di brevettazione le invenzioni e i modelli di utilità; sono invece oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli.

Nella nozione di “**marchio**” sono ricompresi “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese” (art. 7 CPI).

Per “**brevetto**” si intendono le invenzioni industriali, ossia le soluzioni nuove e innovative in risposta ad un problema tecnico (art. 45 CPI) e i modelli utilità', cioè “i modelli nuovi capaci di conferire una particolare efficacia e comodità di applicazione o di utilizzo di macchine o parti di esse, di strumenti e di utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” (art. 82 CPI). Distinguere tra invenzioni e modelli non è semplice; tuttavia, di regola, si è in presenza di una vera e propria invenzione industriale nel caso in cui il prodotto sia totalmente nuovo; viceversa, di un modello nel caso di mero miglioramento di prodotto esistente. Il brevetto attribuisce all'ideatore il diritto allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione o del modello con conseguente ritorno in termini economici e di immagine.

Per “**disegno o modello**” si intende “l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura

superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale” (art. 31 CPI). Un disegno o modello si considera nuovo se non è stato divulgato anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del medesimo. Tuttavia, il CPI prevede un “periodo di grazia” trascorso il quale il disegno o modello, ancorché già diffuso sul mercato, può ugualmente essere registrato. Si precisa che, un nuovo disegno o modello, qualora riguardi esclusivamente le funzioni tecniche di un prodotto potrà essere brevettato solo come modello di utilità. In ogni caso, un disegno o modello che presenti un particolare valore artistico e creativo potrà essere tutelato anche dalla Legge sul diritto d’autore.

ii. Diritti d’autore

Per “**diritti d’autore**” si fa riferimento a quei diritti che l’autore vanta sulle opere di ingegno di carattere creativo espressamente elencate nell’art. 2 del R.D. 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali figurano “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico” (n. 10). A differenza di quanto avviene per i diritti di proprietà industriale, i diritti d’autore sorgono al momento della creazione dell’opera. Ciò significa che il deposito, pur essendo utile a fini probatori, non è necessario per la costituzione del diritto di paternità sull’opera. Inoltre, si precisa che tra le opere tutelate dalla Legge d’Autore rientrano anche i software e le banche dati.

In terzo luogo, è utile descrivere nel dettaglio le condotte di “contraffazione”, “alterazione” ed “uso”, rilevanti ai fini dell’integrazione dei reati-presupposto di cui alla presente Parte Speciale. La prima consiste in una condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori; la seconda si traduce nella modificazione parziale di un segno genuino, ottenuta mediante l’eliminazione o aggiunta di elementi costitutivi marginali; infine la terza si concretizza in tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussiste il concorso nella falsificazione e non viene integrata l’ipotesi di cui all’art. 474 c.p.

Fattispecie di reato rilevanti

Art. 171 comma 1, lett. *a-bis*) e comma 3 della Legge n. 633/1941

La norma sanziona, salvo quanto previsto dagli artt. 171-bis e 171-ter, al primo comma, la condotta di chi, in qualunque forma e per qualsiasi scopo, illegittimamente, rende disponibile al pubblico per via telematica una parte o un’intera opera protetta dalla Legge sul diritto d’autore; diversamente, al terzo comma, punisce alcune violazioni dei diritti personali dell’autore dell’opera, considerate come circostanze aggravanti rispetto alle ipotesi di cui al primo. Pertanto, le violazioni del diritto morale dell’autore non sono sanzionabili in via autonoma, ma solo nell’eventualità in cui si innestino su condotte già lesive dei diritti patrimoniali ai sensi del primo comma dell’art. 171.

La differenza tra i due commi si rinviene nel fatto che la tutela accordata dal primo riguarda i diritti patrimoniali degli autori, mentre quella riconosciuta dal terzo comma afferisce ai diritti personali dell’autore dell’opera.

Art 171-ter della Legge n. 633/1941

La fattispecie in esame è estremamente ampia. Relativamente al bene giuridico tutelato si intende proteggere il diritto d'autore e i diritti connessi attraverso una molteplicità di condotte, che per una migliore comprensione si ritiene doveroso riportare per intero.

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f^{bis}) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 25-decies D. Lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Autorità giudiziaria

Per “**Autorità giudiziaria**” si suole intendere una Autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale ed alla convalida degli atti di cui all'art. 13 Cost. È in rapporto di alterità con la polizia giudiziaria, la quale opera in funzione di disponibilità verso l'A.G. con i compiti previsti dalla Costituzione e dal codice di procedura penale.

Fattispecie di reato rilevanti

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

L'art. 377-bis, e con esso il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, è stato inserito dall'art. 20, L. 1.3.2001, n. 63. Sebbene per taluni aspetti l'art. 377-bis sembra rinviare al delitto di intralcio alla giustizia, che lo precede, più di un profilo marca invece le differenze.

Si è affermato che il reato *de quo* mira a tutelare la spontaneità del comportamento processuale della persona informata sui fatti, la quale potrebbe astenersi dal rendere dichiarazioni, nonché la genuinità di tale dichiarazione, una volta che la persona informata abbia deciso di renderla, non avvalendosi della facoltà di non rispondere.

La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Le modalità della condotta, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio.

Perché si abbia il delitto di cui all'art. 377-bis, è necessario che la violenza o la minaccia o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità sia rivolta ad una persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale che abbia la facoltà di non rispondere.

Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001

Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. *Compromissione, deterioramento, condotta abusiva.*

In riferimento all'articolo 452-bis c.p. il reato è di danno ed è integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “**deterioramento**”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l'uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “**compromissione**”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l'uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare.

La condotta “**abusiva**” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative.

ii. *Raccolta, recupero, smaltimento, intermediario, commerciante.*

Per “Raccolta” è da intendersi, giusta la definizione dell'articolo 183, comma 1, lett. o) TUA, come «*il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento*». Per Cass., sez. III, 2 ottobre 2014, n. 3204, in C.E.D. Cass., 2015, rv. 222435, la raccolta presenta natura complessa e comprende ogni comportamento univoco e idoneo a culminare nell'accorpamento e nel trasporto dei rifiuti stessi, risultando così estesa anche alla cernita e alla preparazione dei materiali in vista del successivo prelevamento (in senso conforme, Cass., sez. III, 8 marzo 2002, n.15972, in Cass. pen., 2004, 1, 232 ss.).

Secondo l'articolo 183, comma 1, lett. t) TUA, la nozione di «**recupero**» si riferisce a «*qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero*».

Secondo l'articolo 183, comma 1, lett. z) TUA, lo «**smaltimento**» comprende «*qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento*».

Svolge l'attività di «**intermediazione**», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. l) TUA, «*qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti*».

Svolge l'attività di «**commerciante**», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. i) TUA, «*qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti*».

iii. Abusivamente.

L'avverbio **abusivamente**, in riferimento all'art. 452-*quaterdecies* c.p., si è prestato, in dottrina, a diverse interpretazioni. Secondo alcuni autori occorre fare riferimento a tutte le violazioni (penali o amministrative) di qualsiasi disposizione concernente la gestione dei rifiuti. Altri autori ritengono invece necessario selezionare, nell'ampio spettro delle disposizioni concernenti la gestione dei rifiuti, le violazioni significative rispetto al bene tutelato. Secondo una terza interpretazione, di tipo restrittivo, occorre distinguere tra violazioni delle sottese disposizioni (penali o amministrative) nell'ambito di attività clandestine, da un lato, e nell'ambito di attività autorizzate, dall'altro.

Fattispecie di reato rilevanti

Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

Tramite la codificazione dei delitti contro l'ambiente il legislatore del 2015 ha inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilità a titolo di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p., nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato che le fattispecie contravvenzionali di cui al D. Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun effetto deterrente.

Trattasi di reato di evento, a forma libera, integrato dall'abuso. Con **abuso** va inteso non solo l'assenza di qualsiasi titolo giustificativo, ma anche la presenza di un titolo scaduto o illegittimo.

La norma in esame punisce l'inquinamento ambientale, ovvero quelle condotte che, pur senza determinare un evento catastrofico dotato dei requisiti del disastro (ovvero vastità del fenomeno e messa in pericolo di un numero indeterminato di persone), siano comunque altamente lesive per il bene ambiente.

La norma richiede una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile.

Ad ogni modo, la compromissione ed il deterioramento devono essere significativi (e quindi determinare un apprezzabile espansione dell'inquinamento) e misurabili (rimandando la norma ad una eventuale misurazione scientifica del danno).

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta,

procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (art. 733-*bis* c.p.)

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o una altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a 2.065 euro.

Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.

Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 co. 1 D. Lgs. 152/2006)

L'articolo 256, comma 1 del decreto - in piena continuità normativa con il previgente articolo 51, comma 1 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 222 - incrimina, secondo lo schema della norma a più fattispecie, le condotte di gestione dei rifiuti che si svolgano secondo modalità abusive, ossia in assenza del valido titolo abilitativo prescritto dalla disciplina regolatoria in materia ambientale; esso si inserisce a pieno titolo nella legislazione penale ambientale di matrice contravvenzionale, integrando il classico esempio di reato formale e di mera condotta, consistente nell'inosservanza dell'obbligo di rispettare lo statuto amministrativo imposto per l'espletamento di determinate attività.

Nel dettaglio, sotto il profilo della condotta, il fatto è integrato dalla realizzazione di una delle attività di «gestione» di rifiuti, quali “attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”.

I profili di abusività della condotta sono determinati dall'esercizio dell'attività in assenza dei titoli autorizzativi di cui agli articoli 208 ss. TUA e, in particolare, l'autorizzazione unica ambientale per gli impianti di smaltimento e di recupero (articolo 208 TUA), l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, nonché di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi (articolo 212 TUA) ovvero, ancora, le comunicazioni di inizio attività nell'ambito del regime “semplificato” e derogatorio rispetto al regime dell'autorizzazione per l'attività di recupero (articolo 216 TUA)¹³ di rifiuti non pericolosi (D.M. 5 febbraio 1998), di rifiuti pericolosi (D.M. 12 giugno 2002, n. 61) e di rifiuti non pericolosi provenienti da navi (D.M. 17 novembre 2005, n. 269).

Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

Il reato di “omessa bonifica” disciplinato dall'art. 257 del D. Lgs 152/2006 è caratterizzato da un testo normativo che già al primo comma presenta due distinte ipotesi di illeciti penali dai quali può trarre origine il medesimo evento di inquinamento ambientale. Le due fattispecie oltre, infatti, a punire quei danni all'ecosistema derivanti dalla totale inosservanza dell'obbligo di bonifica, ripristino o messa in sicurezza imposto dal progetto approvato dall'Autorità competente *ex art.* 242, considerano illecita anche la condotta omissiva che impedisca la comunicazione all'autorità competente di un evento dannoso all'ambiente come da procedimento.

Difatti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti.

Come anticipato, in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/2006)

La fattispecie rilevante ai sensi del decreto legislativo 231/2001 è il comma 4 secondo periodo, ove vengono sanzionate le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/2006)

L'articolo 259 del D. Lgs. n. 152/2006 punisce il traffico illecito di rifiuti mantenendo la definizione introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1013/2006.

L'articolo 259 del D. Lgs. n. 152/06 è rubricato "traffico illecito di rifiuti" si riferisce al trasporto transfrontaliero di materiale di scarto e si presenta come una norma in bianco che rimanda alla normativa comunitaria extra-penale in funzione integrativa.

La normativa italiana in materia di circolazione di rifiuti è integrata dalla normativa comunitaria, in particolare dai regolamenti.

Ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 152/06, le spedizioni transfrontaliere sono disciplinate dai regolamenti comunitari e dagli accordi bilaterali.

L'articolo 259 del D. Lgs. n. 152/2006 disciplina, dunque, una fattispecie di reato posta a tutela delle spedizioni di rifiuti effettuate fuori dai confini nazionali, con l'intento di evitare viaggi di *bombe ecologiche* con destinazione, in particolar modo, verso paesi dall'economia sottosviluppata. Si fa rilevare che, nonostante la rilevante offensività della condotta in esame, il legislatore ancora una volta ha attribuito alla fattispecie natura contravvenzionale, sia pure punendo il trasgressore con una pena abbastanza grave (due anni di arresto nel massimo edittale, oltre alla pena cumulativa dell'ammenda), con un aumento della pena in caso di rifiuti pericolosi (si tratta, in realtà, di un'aggravante e non di una fattispecie autonoma).

L'attività di "traffico illecito di rifiuti" deve intendersi equivalente a quella di "spedizione illegale di rifiuti" ai sensi della più recente normativa comunitaria.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione

del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato

disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta (8) .

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (art. 279 co. 2 e co. 5 D. Lgs. 152/2006)

Comma 2 - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

Comma 5 - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

La fattispecie in esame tutela l'ambiente messo in pericolo da attività organizzate che gestiscono abusivamente in maniera continuativa ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è attiva e consiste nel cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o gestire ingenti quantitativi di rifiuti.

È sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata, in quanto la norma incriminatrice indica in forma alternativa le varie condotte che, nell'ambito del ciclo di gestione, possono assumere rilievo penale (Cass. III, n. 43710/2019). Deve trattarsi di attività continuativa, quindi occorre un numero di operazioni (che possono essere della stessa tipologia - ad es.: più trasporti - o di tipologie diverse - ad es.: trasporto e smaltimento) che sia necessario e sufficiente a riguardare una quantità ingente di rifiuti (Cass. III, n. 24428/2011).

Tali operazioni - come detto alternative fra loro - devono essere **abusive**.

Si tratta di una nota di illiceità speciale che rinvia alla sottesa disciplina amministrativa e penale dettata dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (Cass, III, n. 40827/2005: qualsiasi gestione dei rifiuti che si sia svolta in violazione della normativa speciale disciplinante la materia; cfr., ad esempio, Cass. III, n. 26614/2012, che ha ravvisato il reato in esame nel trasporto ordinario e continuativo di propri rifiuti non pericolosi, costituente parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa, effettuato in assenza di iscrizione dell'impresa all'albo nazionale dei gestori ambientali, ancorché nelle forme semplificate di cui al comma ottavo dell'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006).

Per quanto riguarda il requisito dell'ingente quantitativo dei rifiuti, la stima deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (Cass. III, n. 46950/2016).

Art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001

Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Cittadini irregolari

Per "cittadini irregolari" si intendono tutti gli stranieri che non hanno mai avuto o hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale.

Fattispecie di reato rilevanti

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-bis del D. Lgs. 286/1998).

La fattispecie in esame tipizza la condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., comma 3.

Autore del reato, secondo quanto previsto dalla norma, è il datore di lavoro. Tuttavia, possono essere chiamati a rispondere del reato tanto il datore di lavoro quanto colui che – per conto o delegato o comunque alle dipendenze del datore di lavoro stesso – abbia provveduto alla personale e diretta assunzione del lavoratore in condizioni di illegalità.

In generale, il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" potrebbe essere realizzato nell'ipotesi in cui la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini

di legge, il rinnovo), revocato o annullato. Tuttavia, occorre sottolineare che, dal richiamo nell'art. 25-*duodecies* del solo comma 12-*bis* dell'art. 22 D. Lgs. n. 286 del 1998, appare chiara la volontà del legislatore di escludere dall'ambito della responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 le condotte di mera "occupazione alle proprie dipendenze" di lavoratori "irregolari", ove non ricorra almeno una delle tre ipotesi più gravi poc'anzi richiamate.

Sotto il profilo soggettivo è richiesto il dolo, ossia la coscienza e volontà in ordine all'assunzione di lavoratori irregolari e/o clandestini da parte del datore di lavoro.

Art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001

Reati tributari

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-*quater*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. *Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:*

L'art. 1 co.1 lett. a) del D. Lgs. n. 74/2000 afferma che per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

ii. *Elementi passivi fittizi*

Inserimento in dichiarazione di voci di costo mai realmente sostenute al fine abbattere l'imponibile ed evadere le imposte sui redditi.

iii. *Operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente*

Le operazioni **oggettivamente** frutto di simulazione, assoluta o relativa, sono quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle, in tutto od in parte. Così recita il comma g-bis dell'art. 1 del D. Lgs. 74/2000 che le definisce apparenti, distinguendole quindi da quelle inesistenti di cui al comma a) dello stesso articolo.

Le operazioni **soggettivamente** inesistenti, invece, sono quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti.

Un tipico esempio di tali operazioni sono le c.d. frodi carosello, poste in essere al fine di evadere il pagamento dell'IVA.

iv. *Altri mezzi fraudolenti*

Si tratta di una figura di condotta residuale e di chiusura ad ampio spettro, seppur limitata dal requisito della idoneità "ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria".

Tale doppia idoneità deve essere determinata con valutazione a prognosi postuma – *ex ante* – e non a posteriori, sulla base del dato meramente contingente costituito dalle difficoltà, più o meno rilevanti, incontrate dai verificatori nella ricostruzione del reddito imponibile¹⁷.

v. *Transazione fiscale*

La circolare ricorda innanzitutto che l'istituto della **transazione fiscale** regolato dall'art. 182-ter L.F. rappresenta una particolare procedura "transattiva" tra Fisco e contribuente che si colloca nell'ambito

¹⁷ Cass. Pen. Sez. III, 18 aprile 2002, n. 20785.

del concordato preventivo (art. 160 L.F. e ss) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L.F. e ss).

La transazione fiscale consente al contribuente di poter beneficiare di un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario privilegiato, oltre che di quello chirografario.

La transazione fiscale si pone quindi come strumento diretto a trovare una soluzione condivisa tra imprese ed Amministrazione finanziaria, al fine di contemperare gli interessi erariali con la salvaguardia della continuità aziendale e dei connessi livelli occupazionali.

Fattispecie di reato rilevanti

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 *“è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [ndr annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi”*.

Il reato è integrato con la presentazione della dichiarazione non veritiera, ma presuppone necessariamente una ulteriore fase preliminare di recepimento, contabilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti e l'utilizzo della documentazione per il calcolo delle imposte dirette e indirette.

È, invece, prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro 100.000,00.

L'inesistenza delle operazioni può essere tanto soggettiva¹⁸, quanto oggettiva¹⁹. Dunque, si verifica inesistenza soggettiva nel caso in cui la transazione commerciale intercorra tra soggetti reali diversi da quelli indicati nelle fatture o negli altri documenti, mentre si è al cospetto di una inesistenza oggettiva nell'ipotesi in cui vengano registrati in contabilità documenti per acquisti di beni o servizi mai ottenuti ovvero ottenuti in misura inferiore rispetto a quanto risultante dalla documentazione.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie di cui all'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 punisce *“fuori dai casi previsti dall'articolo 2”* la condotta di colui che *“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo*

¹⁸ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 10 ottobre 2018, n. 8078, in *DeJure Banca Dati Online*.

¹⁹ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 15 maggio 2019, n. 36461, in *DeJure Banca Dati Online*.

dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

La pena per tale reato è la reclusione da tre a otto anni e la fattispecie viene integrata, analogamente a quanto descritto con riferimento al delitto di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, al momento della presentazione della dichiarazione non veritiera, laddove la decettività della dichiarazione si esplica nell'indicazione di elementi passivi fittizi, crediti o ritenute fittizi o elementi attivi inferiori a quelli effettivi. Ciononostante, affinché il reato venga realizzato è necessario un momento preparatorio e preliminare consistente nel compimento di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate o nell'utilizzo di documentazione falsa o altri mezzi fraudolenti, quali, ad esempio, false lettere di intenti²⁰).

Di recente, in ossequio alla c.d. **Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371)**, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia tributaria, con il **D. Lgs. 75/2020**, ampliando ulteriormente il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La Direttiva, infatti, mira a contrastare un fenomeno ampiamente diffuso, l'evasione fiscale, in particolare in materia di IVA, ed è volta perciò a salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione Europea, sollecitando gli Stati Membri ad adottare adeguate misure.

L'art. 5 del D.Lgs. 75/2020 ha, infatti, esteso l'applicabilità del del D.Lgs. 231/2001 ai reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000, *"se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro"*.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie di cui all'art. 8 del D. Lgs. 74/2000, complementare al reato disciplinato dall'art. 2, prevede la pena della reclusione da quattro a otto anni per colui che *"al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*.

Il reato si consuma con l'emissione o il rilascio dei documenti, senza la necessità che si verifichi in concreto un danno per l'erario.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie di cui all'art. 10 del D. Lgs. 74/2000 punisce *"con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari"*.

Le condotte rilevanti ai fini della commissione dell'illecito sono alternativamente quelle di occultamento, *i.e.* nascondimento materiale della documentazione, ovvero quelle di distruzione, *i.e.* fisica eliminazione di tali documenti.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)

La fattispecie di cui all'art. 11 del D. Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni, le condotte di alienazione simulata o di compimento di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui, idonee *"a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva"* e commesse *"al fine di*

²⁰ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 15 luglio 2019, n. 42147, in *DeJure Banca Dati Online*.

sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila”.

Inoltre, è punita con la medesima pena la condotta di falsificazione della documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Infine, è prevista la pena della reclusione da uno a sei anni “se l’ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila”.

Art. 25-septesdecies D. Lgs. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Nozioni preliminari sulle principali fattispecie di reato

i. Il bene giuridico tutelato: il patrimonio culturale

Il Legislatore, nell'introdurre l'art. 25-septesdecies con la Legge n.22/2022, non ha offerto una definizione, ai fini penali, di "patrimonio culturale". A tal fine, è necessario richiamare quanto previsto dall'art. 2, primo comma, del Codice dei Beni Culturali, il D.Lgs. n. 42/2004, il quale stabilisce che "*il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici*". Più nello specifico, i "beni culturali" oggetto di tutela delle fattispecie penali sono, secondo il secondo comma della citata disposizione, "*le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*", mentre i "beni paesaggistici" sono, secondo il terzo comma, "*gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge*".

Pertanto, vi sono dei beni di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici territoriali, di enti ed istituti pubblici e delle fondazioni per i quali opera una "*presunzione legale di culturalità*", superabile soltanto nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo di verifica, avviato su impulso dello stesso soggetto pubblico proprietario, dia esito negativo.

Viceversa, nell'ipotesi in cui il bene appartenga ad un privato, ai sensi dell'art. 10, comma terzo D.Lgs 42/2004, è necessario che venga avviato un procedimento amministrativo *ad hoc*, finalizzato alla verifica, caso per caso, della sussistenza dell'interesse culturale e il cui esito è contenuto in una dichiarazione specifica, la c.d. "notifica". Solo al termine del suddetto procedimento, un bene di proprietà di un privato può assumere la qualifica di "bene culturale", risultando così coperto anche dall'apparato sanzionatorio di natura penale predisposto dal Legislatore.

Pertanto, i "beni culturali" oggetto specifico di tutela sono unicamente quelli che presentano un interesse culturale o in *re ipsa*, discendente cioè dalla semplice appartenenza allo Stato o ad altro ente pubblico territoriale, ovvero derivante dalla dichiarazione di interesse culturale.

Conseguentemente, pur in assenza di una specifica indicazione legislativa, è da ritenere che anche le nuove fattispecie di tutela introdotte dal Legislatore con la Legge n. 22/2022 debbano trovare applicazione soltanto in relazione al patrimonio culturale dichiarato o al patrimonio culturale *in re ipsa*.

La Giurisprudenza di Legittimità ha infatti chiarito che, con riferimento alla nozione di patrimonio culturale di cui all'art. 2 del Codice dei Beni Culturali, deve trovare applicazione l'indirizzo c.d. "sostanzialistico", secondo il quale il bene giuridico protetto dalle disposizioni sui beni culturali ed ambientali deve essere ravvisato "*non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale dichiarato, ma anche in quello reale, ovvero in quei beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti*".

Fattispecie di reato rilevanti

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 518-*duodecies* c.p. punisce, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000, chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

La disposizione sanziona altresì, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000, chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

È prevista sospensione condizionale della pena che risulta subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

La norma sanziona chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Circostanze aggravanti (art. 518-*sexiesdecies* c.p.)

La pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto dal presente titolo:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.